Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Giovedì 27 Marzo — Numero 72

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 38; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data del 26 marzo 1902, ha nominato Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici l'on. avv. NICOLA BALENZANO, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 77 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 302, che provvede per la trasformazione di 30 milioni di lire di monete di bronzo, in altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1901, n. 463, con cui è stato approvato il capitolato d'oneri per la vendita di 30 milioni di lire in monete di bronzo da centesimi dieci e cinque, ritirate dalla circolazione;

Visto il Nostro decreto in data 13 febbraio 1902, n. 54, che stabilisce il valore e le caratteristiche delle nuove monete di nichelio puro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il qui unito capitolato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, nel quale, in esecuzione della legge sovra citata, sono determinate le norme per la fornitura di tondelli da servire per la fabbricazione delle nuove monete di nichelio puro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

CAPITOLATO per la fornitura di tondelli da servire per la coniazione di 30 milioni di lire in monete di nichelio puro da centesimi venticinque, da effettuarsi in esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 302, e del R. decreto in data del 13 febbraio 1902, n. 54.

Art. 1.

Licitazioni private

La fornitura di tondelli di nichelio puro, per la coniazione di 30 milioni di lire in pezzi da centesimi venticinque, autorizzata con la legge 7 luglio 1901, n. 302, e con il R. decreto in data 13 febbraio 1902, n. 54, avrà luogo, mediante licitazioni private, alle condizioni qui in appresso stabilite.

Art. 2.

Ripartizione della fornitura in lotti

La fornitura dei tondelli sarà effettuata ripartitamente in lotti, il quantitativo di ciascuno dei quali sarà fissato, di volta in volta, mediante determinazione Ministeriale.

Art. 3.

Grado di purezza del nichelio

Il grado minimo di purezza del nichelio deve essere di 975 millesimi, ed a costituire la rimanente parte dovranno entrare: il cobalto per non più di 15 millesimi, il ferro per non più di 8 millesimi e le altre impurezze per non più di 5 millesimi.

Art. 4.

Forma dei tondelli

I tondelli dovranno avere il peso di 4 grammi ciascuno, e dovranno, per il cordonamento, corrispondere esattamente ai campioni che saranno forniti dalla R. Zecca italiana, e per il diametro del tondello cordonato, al calibro che sarà pure fornito dalla R. Zecca medesima.

Art. 5.

Peso e proprietà fisiche dei tondelli

Nei riguardi del peso dei tondelli sarà ammessa una tolleranza di grammi 1 $^0/_0$ in più od in meno.

I tondelli dovranno essere bianchiti; avere superficie liscia e tersa, senza striature; sottoposti a laminamento allo spessore di $^1/_{10}$ di millimetro, non dovranno presentare in tutta la superficie della lamina segni di rottura nè di sfaldamento, nè alcuna traccia di sfrangiamento nei bordi. Dovranno altresì essere abbastanza teneri da potersi coniare con le ordinarie macchine coniatrici, sistema Uhlhorn.

Art. 6.

Consegna dei tondelli

I tondelli dovranno essere consegnati, franchi d'ogni spesa, nei locali della R. Zecca in Roma, durante l'orario d'ufficio, racchiusi in sacchi di canapa, del peso di 24 chilogrammi ciascheduno, suggellati in modo da garantirne l'incolumità.

Le consegne saranno fatte, a partire da un mese dopo la data di approvazione del contratto per ogni lotto, a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, e ciascuna per una quantità di 12 tonnellate.

Il fornitore, od un suo legale rappresentante, dovrà presenziare l'apertura di ogni sacco e la pesatura dei tondelli contenutivi, in contraddittorio con incaricati dal direttore della R. Zecca.

A pesatura compiuta, sarà rilasciata al fornitore medesimo, od al suo legale rappresentante, una ricevuta con l'indicazione del peso dei tondelli consegnati.

I sacchi vuoti di ciascuna partita consegnata verranno restituiti al fornitore dopo decorsi tre mesi dalla data della consegna.

Art 7.

Saggio dei tondelli

Eseguita la pesatura di cui nel precedente articolo, in presenza di una Commissione composta di un delegato del Ministero del Tesoro, di un delegato della Commissione superiore metrica e del saggio dei metalli preziosi, del direttore, di un controllore e del capo tecnico della R. Zecca, si procederà, in contraddittorio del fornitore o del suo legale rappresentante, al prelevamento di 4 tondelli da ciascuno dei 500 sacchi, dei quali si compone ogni partita

Dai 2000 tondelli così risultanti ne saranno, a sorte, prelevati mille, i quali saranno suddivisi in 10 partite da 100 tondelli ognuna. Se il peso di ciascuna delle 10 partite non sarà superiore ai 404 grammi nè inferiore ai grammi 396, l'intera quantità di tondelli consegnata sarà dichiarata accettabile nei riguardi del peso.

Dalla stessa massa di 1000 tondelli saranno successivamente prelevati, a sorte, 20 tondelli, i quali, dopo che ne sia stata accertata l'esattezza nei rapporti del diametro e del cordonamento, saranno nella R. Zecca, e seduta stante, laminati e ridotti allo spessore di 1/10 di millimetro: se nessuna delle 20 lamine ottenute presenterà traccie di rottura, di sfaldatura o di sfrangiatura nei bordi, l'intiera partita sarà dichiarata accettabile per le sue qualità fisiche.

Inoltre, dalla medesima massa di 1000 tondelli ne saranno prelevati, a sorte, altri 20, sui quali, seduta stante, sarà fatto l'esperimento di coniazione con i torchi sistema Uhlhorn, allo scopo di accertare se i tondelli forniti siano sufficientemente teneri per la stampa.

Per ultimo, sempre dalla stessa massa di 1000 tondelli ne saranno, a sorte, prelevati 6, i quali, a cura del Laboratorio centrale dei saggi, dovranno essere sottoposti ad analisi chimica.

Se ognuno di questi 6 tondelli risulterà contenere non meno di 975 millesimi di nichelio puro, non più del 15 per mille di cobalto, dell'8 per mille di ferro e del 5 per mille di altre impurezze, l'intiera partita sarà dichiarata accettabile sotto il riguardo delle qualità chimiche.

Il giudizio emesso dal Laboratorio centrale dei saggi è inappellabile.

Art. 8.

Sostituzione dei tondelli difettosi

Se i risultati dei saggi, di che è parola nell'articolo precedente, sia per il peso, sia per il laminamento e la stampa e sia per la composizione chimica, non saranno conformi alle condizioni stabilite nel presente capitolato, la partita di tondelli sarà rifiutata, restandone a carico del fornitore il ritiro a proprie spese e la sostituzione con altri accettabili.

Tanto il ritiro, quanto la sostituzione di cui sopra, dovranno essere effettuati entro 30 giorni.

Art. 9.

Scarti di stampa

Al fine di poter sostituire con tondelli buoni gli scarti che si dovessero verificare nella coniazione, il fornitore sarà tenuto a provvedere, a proprie spese, una scorta di tondelli, addizionale al quantitativo di ogni partita in cui deve suddividersi ciascun lotto, nella proporzione dell'1 per mille.

Ultimata la coniazione dell'ultima partita di ciascun lotto, saranno restituiti al fornitore, dopo tagliati, gli scarti verificatisi, non che i tondelli di scorta, che saranno risultati esuberanti alla sostituzione degli scarti.

Art. 10.

Atti verbali

Di tutte le operazioni contemplate negli articoli 6, 7 ed 8 del presente capitolato, saranno compilati appositi atti verbali in tanti esemplari originali, quante sono le parti che vi intervengono, più due da trasmettere al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro), per la conservazione nei propri atti, e per la documentazione dei mandati di pagamento dei tondelli forniti.

Art. 11.
Sanzioni penali

In caso di ritardo maggiore dei 10 giorni nelle consegne, di cui nell'articolo 6 e nelle sostituzioni di cui nell'articolo 8 del presente capitolato, il fornitore sarà soggetto, per ogni giorno di mora, ad una multa del mezzo per mille sull'importo di ciascuna partita consegnata in ritardo, eccettuati i casi di forza maggiore.

In caso di ritardo maggiore di 20 giorni nelle consegne e nelle sostituzioni dei tondelli, di cui è parola nei cennati articoli 6 ed 8, l'Amministrazione del Tesoro riterrà avvenuta l'interruzione della fornitura, e, senza obbligo di costituzione in mora del fornitore, o di altra formalità, potrà provvedere, a rischio ed a spese di questi, al nuovo appalto mediante licitazioni ed anche trattative private.

Potrà pure dichiararlo senz'altro decaduto dalla fornitura, incamerandone la cauzione.

Art. 12.
Divieto di cessione della fornitura

Il contratto di fornitura, considerandosi personale al fornitore, questi non potrà mai cedere nè in qualsiasi modo e tempo trasferire in altri la fornitura sia totale che parziale, sotto pena di risoluzione del contratto, la quale avrà luogo, senza uopo di alcun atto giudiziale o stragiudiziale e sotto pena del risarcimento dei danni e delle spese per parte del fornitore, nonchè della perdita della cauzione.

Art. 13.
Pagamento dei tondelli

Il pagamento di ciascuna partita di tondelli sarà disposto, nei modi stabiliti dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, entro 20 giorni da quello in cui la partita sarà stata riconosciuta accettabile, siccome rispondente a tutte le condizioni fissate nei precedenti articoli del presente capitolato.

Art. 14.
Depositi cauzionali

A garanzia degli impegni assunti, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e del susseguente formale contratto per la fornitura di ciascun lotto di tondelli, il fornitore, entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà prestare una cauzione per somma corrispondente al decimo dell'importo totale del lotto aggiudicatogli, in numerario, avente corso legale nello Stato, od in titoli al portatore del Debito Pubblico consolidato, od in altri titoli pubblici di rendita al portatore a carico dello Stato o garantiti dallo Stato medesimo.

La rendita pubblica ed i titoli suddetti si valuteranno al corso della Borsa di Roma nel giorno innanzi a quello in cui ne dovrà essere effettuato il deposito e saranno ammessi per 9 decimi di detto valore.

Tale deposito cauzionale non verrà restituito se non dopo l'adempimento di tutti gli oneri assunti e fino a che un decreto, che ne autorizzi la restituzione, non sia stato emanato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro.

Art. 15.
Spese di contratto e di registrazione

Le spese di contratto per ogni lotto, comprese quelle per due copie autentiche ad uso del Ministero del Tesoro, non che le spese per tasse di registro e bollo saranno a carico del fornitore.

Art. 16.
Condizioni speciali per l'aggiudicazione delle forniture

Qualora nelle licitazioni private fossero fatte due offerte a prezzi ed a condizioni uguali, l'una da ditta estera e l'altra da ditta nazionale, la preferenza sarà data a quest'ultima. Se le ditte fossero ambedue nazionali od ambedue estere, deciderà la sorte.

Art. 17.
Risoluzione delle controversie — Approvazione dei contratti

Qualunque questione, o dubbio, potesse sorgere nella interpretazione dei contratti, per ogni lotto, sarà risoluta dal Ministero del Tesoro, salvo ai fornitori contraenti la facoltà di ricorrere nelle vie legali secondo la procedura del Regno d'Italia.

Tanto l'aggiudicazione quanto il contratto, che, a seguito della licitazione medesima, dovrà stipularsi, s'intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, giusta le disposizioni contenute negli articoli 110 e 120 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, e non saranno quindi eseguibili se non dopo che siano stati approvati con decreto del Ministro del Tesoro, o dell'ufficiale da lui delegato, ed il decreto sia stato registrato dalla Corte dei conti.

Art. 18.
Elezione di domicilio del fornitore

Per gli effetti dei contratti, di cui nel precedente articolo 17, i fornitori od i loro procuratori speciali dovranno eleggere domicilio legale in Roma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Numero 78 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 7 luglio 1901, n. 323, con la quale il Governo del Re è autorizzato ad emettere nuovi buoni del tesoro a lunga scadenza, allo scopo di procurarsi i mezzi necessarî, sia per il riscatto dei certificati definitivi trentennali di credito esistenti al 1° ottobre 1901, stati emessi per far fronte alle spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio-Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro-Stretto Veraldi, sia per pagare le somme che altrimenti si sarebbero dovute corrispondere mediante l'emissione di altri certificati per il saldo dei lavori in corso;

Veduti la legge del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), ed il Regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduti la legge del 7 aprile 1892, n. 111, ed il Regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato col R. decreto 10 aprile 1892, n. 120;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 323, relativa all'emissione di nuovi buoni del Tesoro a lunga scadenza, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per la emissione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza, autorizzati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

CAPO I.

Forma e contrassegni dei buoni. Operazioni di sorteggio

Art. 1.

I buoni del Tesoro a lunga scadenza, di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 323, sono emessi dalla Direzione Generale del Tesoro.

Essi sono all'ordine, del valore fisso ed invariabile di lire 5000, e produttivi dell'interesse massimo del 4 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile in via posticipata al 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno. Questo interesse è fissato dal decreto Reale che autorizza ciascuna emissione.

Per il pagamento degli interessi sarà annessa ai buoni una prima serie di 20 cedole.

Essi hanno un numero progressivo, sono sottoscritti dal direttore generale del Tesoro, portano il suggello a secco del Ministero del Tesoro, ed il visto della Corte dei conti.

Il numero progressivo sarà ininterrotto per ciascuna emissione, anche per i buoni che debbono emettersi per il corrispondente servizio di scorta.

Art. 2.

I nuovi buoni da emettersi saranno rimborsabili per sorteggio, entro un periodo massimo di trent'anni, e ad annualità costante fra interessi e quote di rimborso, relativamente a ciascuna missione. Il decreto Reale che autorizza questa emissione fissa anche il periodo di ammortamento dei buoni corrispondenti ed è accompagnato dalla relativa tabella.

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite al 20 novembre di ciascun anno, presso la Direzione Generale del Tesoro, e il rimborso dei titoli sorteggiati sarà fatto al 1° gennaio successivo, insieme al pagamento degli interessi di competenza.

Art. 3.

Per il periodo decorribile dal versamento del capitale sino alla prima scadenza semestrale, sarà pagato il corrispondente rateo di interessi, da indicarsi sulla prima delle cedole unite al buono.

Art. 4.

I buoni a lunga scadenza sono impressi su carta filigranata portante lo stemma Reale e la dizione « *Buono del Tesoro* », circondata da fregi ripetuti sulle cedole, sono staccati da fascicoli a matrice e contromatrice ed hanno i seguenti segni caratteristici:

Nel *recto* la leggenda « *Buono del Tesoro a lunga scadenza creato con la legge 7 luglio 1901, n. 323* » e, sotto di questa, a sinistra: il numero del buono; a destra, l'indicazione della data del versamento, della Tesoreria presso la quale questo è stato eseguito e del numero della quietanza rilasciata.

Nel mezzo sotto lo stemma Reale: *capitale* di lire 5000 *fruttante l'interesse del . . . . . per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura.*

Essi portano, inoltre, l'indicazione del rimborso per sorteggio a favore della persona o dell'Ente al cui ordine siano emessi o girati.

La cornice del buono, porta, entro fregi, le seguenti indicazioni:

in alto: Regno d'Italia;
in basso: Ministero del Tesoro;
ai lati:

a sinistra, data e numero del R. decreto che autorizza la emissione:

a destra, il numero progressivo dell'emissione.

Il *verso* è lasciato in bianco per le girate e per le eventuali annotazioni di vincolo.

Ciascuna cedola nel *recto* è segnata con numero progressivo e porta l'indicazione del numero e del capitale del buono, nonchè il saggio, il montare e la scadenza dell'interesse.

Nel *verso* sono indicati il valore capitale del buono, entro un fregio di colore eguale a quello del *recto,* e la data del decreto di emissione.

Tanto il buono, quanto le cedole hanno il fondo del *recto* di colore turchino orientale.

Art. 5.

I buoni del Tesoro a lunga scadenza sono custoditi in apposita cassa forte con serratura a differente congegno presso la Tesoreria centrale e la loro estrazione, sia per le operazioni di scritturazione ed emissione, sia per la spedizione alle Tesorerie, ha luogo su ordini del direttore generale del Tesoro. Il movimento d'introduzione e di estrazione dalla Tesoreria è tenuto in evidenza mediante apposito registro in quattro esemplari, da conservarsi dal tesoriere e dal controllore, detentori delle chiavi, mentre un esemplare resterà nella cassa ed un altro nell'Ufficio della Direzione Generale del Tesoro, cui è affidato il servizio.

Alle operazioni d'introduzione e di estrazione dei titoli, intervengono i detti funzionari che convalidano con la loro sottoscrizione negli esemplari del registro le operazioni eseguite.

Art. 6.

Il sorteggio dei buoni da emettersi viene regolato in base alla tabella di ammortamento, ad annualità costante, fra interessi e quota di rimborso, annessa al decreto Reale che autorizza ciascuna emissione.

Art. 7.

Agli effetti dell'articolo 148, nn. 2 e 17; del testo unico delle leggi sulla tassa di Registro, approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217; e degli articoli 27, n. 8, e 43, del testo unico delle leggi sulla tassa di bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, i buoni del Tesoro a lunga scadenza s'intendono pareggiati ai buoni del Tesoro ordinari.

CAPO II.

Emissione dei buoni

Art. 8.

I versamenti per l'acquisto dei buoni del Tesoro a lunga scadenza sono ricevuti dalla Tesoreria centrale e da tutte le Sezioni di Tesoreria provinciale del Regno, nelle epoche e nei limiti determinati dalla Direzione Generale del Tesoro, e devono essere accompagnati da apposita fattura, in esecuzione dell'articolo 261 del Regolamento di contabilità generale.

All'atto del versamento, le Tesorerie rilasciano quietanza dal bollettario per le entrate dello Stato con le seguenti indicazioni, oltre quelle prescritte dalle norme generali:

a) il nome, cognome e paternità della persona, o la denominazione dell'Ente morale, al cui ordine devono essere rilasciati i buoni, e, nel caso dell'Ente morale, anche la qualità di chi lo rappresenta;

b) il montare della somma che si versa, la quantità dei buoni da acquistarsi e la emissione alla quale questi appartengano.

Art. 9.

Con riferimento alla quietanza, di cui al precedente articolo, la Tesoreria, in difetto delle formole dei buoni in via di allestimento, emette e consegna alla parte versante un titolo provvisorio, da staccarsi da un apposito bollettario a madre e figlia, che viene poi

restituito alla consegna dei buoni, secondo quanto è prescritto dal successivo articolo 13.

Ove la consegna dei buoni dovesse farsi a persona diversa da chi eseguisce il versamento, il che deve risultare dalla relativa fattura, se ne fa espressa menzione nel titolo provvisorio.

Art. 10.

Alla chiusura delle operazioni giornaliere, le Sezioni di Tesoreria provinciale, descritte in apposito elenco le quietanze emesse nel corso della giornata per acquisto di buoni a lunga scadenza, consegnano l'uno e le altre al rispettivo delegato del Tesoro.

Questi ne cura subito l'invio alla Direzione Generale del Tesoro, la quale, in base ai documenti ricevuti, procede alle occorrenti operazioni per la emissione dei buoni richiesti ed eseguisce le conseguenti registrazioni nelle proprie scritture principali e sussidiarie.

I buoni descritti in elenco in duplo, sono fatti pervenire alla Corte dei conti per il proprio visto e per le opportune allibrazioni nelle sue scritture, conformi a quelle tenute dalla Direzione Generale del Tesoro.

Art. 11.

Avuti i titoli in restituzione dalla Corte dei conti, l'Amministrazione del Tesoro opera la separazione delle corrispondenti contromatrici che conserva presso di sè, provvedendo immediatamente per l'invio dei buoni, accompagnati da elenchi processi verbali in duplo, alle Tesorerie che ne devono fare la consegna agli acquirenti, e dandone contemporaneamente avviso ai rispettivi delegati del Tesoro.

Art. 12.

I pieghi assicurati sono aperti dalle Sezioni di Tesoreria, col concorso dei delegati del Tesoro i quali, ove rilevino irregolarità o discrepanza nei buoni, ne fanno annotazione in calce dell'elenco d'invio e ne danno immediata partecipazione alla Direzione Generale del Tesoro.

Nella Tesoreria centrale le operazioni su menzionate hanno luogo col concorso del tesoriere, del controllore capo e del delegato della terza chiave della cassa di riserva.

La custodia dei buoni a lunga scadenza nelle Tesorerie, fino alla consegna alle parti, seguirà in analogia al disposto dell'articolo 620 del Regolamento di contabilità generale.

Il controllore capo della Tesoreria centrale ed i delegati del Tesoro devono tenere un giornale di carico e scarico del movimento dei buoni a lunga scadenza.

Art. 13.

La consegna dei buoni alla persona indicata nel titolo provvisorio, di cui all'articolo 9, è fatta previo accertamento della identità della persona stessa, a sua richiesta, e verso la contemporanea restituzione del titolo medesimo munito di sua firma.

Il titolo provvisorio così ritirato viene unito alla propria matrice.

Art. 14.

Esaurite le cedole, i buoni che non siano stati sorteggiati saranno, in seguito a domanda degli aventi diritto, inviati, insieme con questa, alla Direzione Generale del Tesoro per mezzo delle Tesorerie, col concorso del controllore capo per la Tesoreria centrale, e dei delegati del Tesoro per le Sezioni, previe le debite constatazioni e redazione di *elenco processo verbale*, in tre esemplari. Uno di questi è conservato dal tesoriere centrale o dalla Sezione di Tesoreria provinciale, altro esemplare dovrà rinchiudersi nel piego ed il terzo sarà da trasmettersi alla Direzione Generale unitamente alla domanda.

La Direzione Generale del Tesoro, col concorso della Corte dei conti, annullerà tali buoni ed in loro sostituzione ne emetterà altri, intestati all'ultimo giratario, muniti delle cedole necessarie.

I nuovi buoni saranno dalla Direzione Generale del Tesoro e nei modi indicati nell'articolo 11, trasmessi alle Tesorerie per la consegna agli interessati.

CAPO III.

Pagamento degli interessi semestrali - Procedimento pel sorteggio e rimborso del capitale - Contabilità mensili - Prescrizione.

Art. 15.

Il pagamento delle cedole semestrali dei buoni a lunga scadenza si eseguisce dalla Tesoreria centrale e da tutte le Sezioni della R. Tesoreria provinciale verso presentazione dei buoni.

Gli esibitori producono i titoli accompagnati da distinta da essi sottoscritta e con l'indicazione del loro domicilio.

Le distinte coi titoli sono dagli esibitori presentate alle Tesorerie le quali devono:

a) assicurarsi che le cedole siano giunte a maturità di pagamento, che non siano colpite dalla quinquennale prescrizione, e che, agli effetti del successivo articolo 36, nulla si opponga al pagamento degli interessi;

b) confrontare singolarmente i titoli con la distinta per accertare la perfetta corrispondenza tra loro nelle volute indicazioni;

c) assicurarsi della legittimità e regolarità dei titoli;

d) distaccare le relative cedole scadute e corrisponderne l'importo, procedendo all'immediato loro annullamento mediante perforazione a macchina ed applicazione del bollo a calendario.

Art. 16.

Alla fine di ciascun mese, le Sezioni di Tesoreria provinciale trasmettono col mezzo del delegato del Tesoro, alla Direzione Generale del Tesoro, in appositi elenchi, la contabilità delle cedole pagate.

L'esattezza degli elenchi e delle corrispondenti dimostrazioni riepilogative, col riscontro dei titoli, è riconosciuta dal delegato del Tesoro, il quale vidima gli elenchi ed i riepiloghi e li riconsegna alla Sezione di Tesoreria perchè li spedisca in piego raccomandato alla Direzione Generale del Tesoro.

Art. 17.

La Direzione Generale del Tesoro, ricevuti i pieghi e proceduto alla verificazione dei titoli, accerta l'esattezza delle somme pagate ed eseguisce le registrazioni di scarico sulle proprie scritture.

Trasmette poi un esemplare degli enchi e dei riepiloghi, unitamente alle cedole estinte, alla Corte dei conti per i suoi riscontri e per il conseguente rilascio delle dichiarazioni di regolarità a scarico delle Tesorerie, dopo di che sarà provveduto dalla Direzione Generale del Tesoro alla imputazione delle somme pagate al competente capitolo del bilancio.

Art. 18.

L'importo degl'interessi colpiti dalla quinquennale prescrizione, giusta il successivo articolo 28, sarà introitato in conto proventi del Tesoro, ed all'uopo la Direzione Generale del Tesoro emetterà annualmente, per le cedole prescritte, mandato di pagamento da commutarsi in quietanza d'entrata, con imputazione al relativo capitolo a favore del Tesoriere centrale.

Art. 19.

I sorteggi, di cui all'articolo 2, sono annunciati con avviso al pubblico inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* quindici giorni prima che abbiano luogo.

Essi si eseguiscono presso la Direzione Generale del Tesoro dal direttore generale, o da chi lo rappresenta, alla presenza del pubblico, con assistenza del capo della divisione alla quale è affidato il servizio dei buoni del Tesoro e di un segretario della Direzione Generale, coll'intervento altresì d'un delegato della Corte dei conti.

Art. 20.

Per l'eseguimento dei sorteggi annuali, i numeri dei buoni di ciascuna emissione sono rappresentati da schede, ognuna delle quali porta dieci numeri in ordine progressivo. L'ultima scheda comprende quel minor numero di buoni che completa l'emissione.

Art. 21.

Il sorteggio si fa distintamente per ciascuna emissione di buoni. A tal uopo le schede che rappresentano i buoni sono precedente-

mente imbussolate, coll'intervento dei funzionari anzidetti, in appositi separati globi giranti, ognuno dei quali porta l'indicazione della emissione dei buoni.

L'estrazione dell'ultima scheda, se eccede la quantità che sarebbe necessaria pel completamento della somma stanziata per il sorteggio, è tenuta valida solamente per la porzione che occorre. I numeri eccedenti saranno di nuovo imbussolati.

Art. 22.

Compiuto il sorteggio, i globi contenenti le schede vengono chiusi con doppia chiave, a congegno diverso, una delle quali è ritenuta dal direttore generale e l'altra dal delegato della Corte dei conti. La serratura viene inoltre assicurata con un nastro trasversale fissato mediante suggello in ceralacca apposto dal direttore generale e dal delegato della Corte dei conti.

Dell'eseguito sorteggio e della chiusura e suggellazione dei globi è steso processo verbale in calce del quale sono apposte le impronte dei suggelli applicati alla chiusura dei globi, onde essere confrontate con quelle esistenti sui globi stessi in occasione del successivo sorteggio e prima della riapertura di essi.

Il processo verbale è quindi sottoscritto dal direttore generale, o da chi per esso, dal delegato della Corte dei conti, dal capo della Divisione e dal segretario.

Art. 23.

La Direzione Generale del Tesoro provvede che i numeri dei buoni estratti siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nei Bollettini ufficiali delle Prefetture, ed invia alle Intendenze di Finanza, alla Tesoreria centrale del Regno, alle Delegazioni del Tesoro ed alle Camere di commercio del Regno copia del Bollettino dell'estrazione, perchè, mediante affissione, ne sia data la maggiore pubblicità.

Art. 24.

I possessori dei buoni sorteggiati fanno conoscere, anche verbalmente, alla locale Delegazione del Tesoro, su quale Tesoreria intendano ritirare il capitale corrispondente. La Delegazione ne dà immediata partecipazione alla Direzione Generale del Tesoro, la quale fa pervenire, col mezzo dei delegati del tesoro, alle Sezioni di Tesoreria provinciale, e, direttamente alla Tesoreria centrale, le contromatrici dei buoni dei quali sia da rimborsare il capitale.

Art. 25.

Le Tesorerie eseguiscono il pagamento dei buoni sorteggiati, previo confronto con le relative contromatrici.

Il pagamento è fatto dietro quietanza del titolare, o quando il buono risulti girato, con quietanza dell'ultimo giratario, assicurandosi, in questo secondo caso, della regolarità delle girate, giusta il disposto del successivo articolo 29.

Nell'effettuazione dei pagamenti devono osservarsi le cautele e le formalità di cui agli articoli 438, 439, 441, 444, 445 e 446 del Regolamento di contabilità generale. Non sono ammesse le quietanze in foglio a parte di cui all'articolo 440.

Ai buoni pagati, le Tesorerie uniscono le contromatrici corrispondenti. Gli uni e le altre sono prodotti a corredo delle contabilità mensili, sotto l'osservanza ed agli effetti delle norme stabilite negli articoli 16 e 17.

Art. 26.

Se entro 30 giorni, a partire da quello fissato pel rimborso, i buoni non siano stati presentati, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla loro riscossione, con la scorta delle contromatrici, e cura che l'importo relativo, insieme agli interessi, dedotte le spese di deposito, sia versato nella Cassa dei depositi e prestiti, a favore degli aventi diritto.

A giustificazione del pagamento eseguito, la Tesoreria centrale unisce, a corredo dei conti mensili, le contromatrici dei buoni rimborsati d'ufficio, colla annotazione a tergo della operazione fatta e coll'indicazione delle polizze rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti. Tali contromatrici vengono firmate dal tesoriere centrale e dal controllore capo.

Le polizze di deposito si conservano in Tesoreria e sono consegnate agli aventi diritto verso la restituzione del buono sul quale la parte farà dichiarazione di ricevuta della polizza.

Art. 27.

La Direzione Generale del Tesoro, su domanda degli interessati, disporrà che la consegna delle polizze ed il conseguente pagamento dei buoni già riscossi d'ufficio, venga fatto da qualsiasi Sezione di Tesoreria provinciale.

Art. 28.

Le rate semestrali d'interesse sui buoni, che non siano reclamate per il corso di cinque anni dalla scadenza del pagamento. saranno prescritte.

Sarà prescritto il rimborso del capitale quando non ne sia reclamato il pagamento durante trent'anni continui dal 1° gennaio successivo al sorteggio.

CAPO IV.

Girata - Cessione - Procura - Successione - Opposizione e sequestro

Art. 29.

I buoni a lunga scadenza sono trasmissibili mediante girata scritta a tergo di essi, datata e sottoscritta dal girante.

La girata è esente da tassa di registro e di bollo, secondo è dichiarato all'articolo 7.

La girata deve indicare il nome, cognome e paternità della persona cui il buono viene ceduto, ed, in caso di girate a favore di Enti, vi si deve far risultare, oltre all'Ente, anche la qualità della persona o delle persone che lo rapresentano.

Art. 30.

Nel caso di alienazione o di cessione di buoni, fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cessionario può ottenere la traslazione del titolo al suo ordine, presentando alla Direzione Generale del Tesoro regolare domanda, accompagnata dal buono ceduto e dall'originale o da copia autentica dell'atto di cessione.

La Direzione Generale del Tesoro provvede alla traslazione mediante annullamento del titolo stesso ed emissione di un titolo nuovo. Prende nota sulla contromatrice e sui suoi registri dell'avvenuto trasferimento.

Art. 31.

La traslazione dei buoni a lunga scadenza può anche eseguirsi in forza di sentenza passata in giudicato, che espressamente la ordini.

L'avente diritto, per ottenere la traslazione, deve farne domanda alla Direzione Generale del Tesoro, esibendo la sentenza coi documenti che ne provino il passaggio in cosa giudicata, ed il buono da trasferirsi.

Qualora il buono non sia in possesso dell'avente diritto, la traslazione non può operarsi, se non dopo adempiute le formalità prescritte nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei buoni, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo VII. La traslazione ha luogo nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 32.

Il possessore del buono, che abbia costituito un procuratore per riscuoterne l'importo se sorteggiato, deve far pervenire alla Direzione Generale del Tesoro l'occorrente atto originale od in copia autentica, in base al quale sono impartite le necessarie istruzioni alla Tesoreria che sarà designata per il pagamento.

Art. 33.

Nei casi di morte dei possessori dei buoni, la successione, testamentaria o *ab intestato*, si giustifica mediante i documenti prescritti dall'articolo 337 del Regolamento di contabilità generale.

In base a detti documenti e ad altri che, ai termini di legge e secondo i casi, fosse indispensabile di richiedere, la Direzione Generale del Tesoro fa luogo, su domanda degli interessati, sia al pagamento, in caso di sorteggio, del capitale in favore degli eredi, sia al trasferimento all'ordine loro, nei modi e con le forme indicate nel precedente articolo 31.

Art. 34.

Le opposizioni ed i sequestri sui buoni del Tesoro a lunga scadenza sono soggetti agli articoli 512 e seguenti del Regolamento di contabilità generale.

Le opposizioni ed i sequestri non possono colpire gli interessi.

CAPO V.

Cauzioni - Vincolo - Deposito

Art. 35.

I buoni a lunga scadenza sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, dei Comuni e delle Provincie e di ogni altra pubblica Amministrazione, ed, a senso dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, anche negli appalti delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Per tali effetti i buoni possono essere sottoposti ad annotazione di vincolo o depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso le RR. Tesorerie, in rappresentanza della Cassa medesima.

Art. 36.

L'annotazione ha luogo, sentita l'Avvocatura erariale, a cura della Direzione Generale del Tesoro, su dichiarazione della parte, da farsi per atto notarile o per scrittura privata autenticata da notaio. L'annotazione di vincolo è fatta sul buono e sulle relative matrice e contromatrice ed è firmata dal direttore generale del Tesoro e munita del bollo d'ufficio.

Il pagamento degli interessi sui buoni vincolati per cauzione non può aver luogo che presso una sola Tesoreria, designata dal possessore ed indicata nell'annotazione di vincolo.

Art. 37.

Il deposito ha luogo con le norme stabilite dalla legge 27 maggio 1875, n. 2779, e dal Regolamento approvato con R decreto 9 dicembre 1875, n. 2802.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e così pure le RR. Tesorerie sono tenute a riscuotere gli interessi alle scadenze semestrali ed a provvedere al pagamento di essi, senza prelevamento di tassa di custodia, con le stesse modalità prescritte per i depositi in effetti pubblici, giusta gli articoli 37 e 38 del Regolamento sovracitato, modificati col R. decreto 4 novembre 1891, n. 667.

Art. 38.

Lo svincolo e la restituzione dei buoni dati in malleveria ha luogo per determinazione delle competenti Autorità.

La cancellazione del vincolo è fatta col mezzo di annotazione sul buono e sulla matrice e contromatrice, a cura della Direzione Generale del Tesoro, sentita l'Avvocatura erariale.

I buoni costituiti in deposito sono liberati dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti con le norme stabilite nel Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802, e restituiti alla parte.

Art. 39.

L'espropriazione e l'eventuale alienazione dei buoni dati in cauzione sono ordinate dalla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, ed hanno luogo per mezzo della Direzione Generale del Tesoro.

Art. 40.

Se i buoni dati in cauzione e da espropriarsi sono depositati alla Cassa dei depositi e prestiti, questa, in base al decreto dell'Autorità competente, dispone la restituzione dei buoni medesimi e il contemporaneo loro invio alla Direzione Generale del Tesoro.

La Direzione Generale del Tesoro annulla i buoni da espropriarsi, facendone annotazione nelle rispettive matrice e contromatrice, e ne emette altri per lo stesso importo, all'ordine o del creditore espropriante o di chi altri sia indicato nel decreto, provvedendo alla consegna nel modo consueto.

Qualora l'espropriazione non comprenda gl'interessi maturati, la Direzione Generale del Tesoro provvede al pagamento, a favore dell'avente diritto, delle cedole scadute e non riscosse, e, per gl'interessi dell'anno in corso, al pagamento del prorata fino al giorno dell'espropriazione. Per la parte degli interessi decorrendi dal giorno dell'espropriazione fino alla prima scadenza semestrale, la Direzione Generale del Tesoro provvede, a suo tempo, al pagamento, a favore del proprietario del nuovo buono, mediante mandato diretto, consegnandosi in questo caso il nuovo buono senza la cedola del semestre in corso all'atto dell'espropriazione.

Art. 41.

Nel caso che l'espropriazione colpisca una parte sola della somma capitale rappresentata dal buono o da uno dei buoni espropriati, la Direzione Generale del Tesoro, considererà come sorteggiato il buono parzialmente espropriato, anticipandone e ripartendone la somma fra gli aventi diritto.

L'importo di tale buono sarà poi imputato sulla somma da ammortizzarsi per effetto del prossimo sorteggio.

Art. 42.

Se i buoni dati in cauzione sono annotati di vincolo, la Direzione Generale del Tesoro, sulla esibizione del decreto dell'Autorità competente, che ne ordina l'espropriazione, e sentita l'Avvocatura erariale, provvede pel loro annullamento con apposita dichiarazione, da riportarsi sulla matrice e contromatrice, e da comunicarsi alla Tesoreria sulla quale, a senso dell'articolo 36, risulti assegnato il pagamento degli interessi, per impedire ogni ulteriore pagamento.

Dell'avvenuta espropriazione e del conseguente annullamento del buono è dato avviso al pubblico per mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e delle Camere di commercio.

Art. 43.

In sostituzione del buono o dei buoni annullati, la Direzione Generale del Tesoro emette altri buoni nei modi, nei limiti e colle forme stabilite dal precedente articolo 40.

Art. 44.

Quando i buoni dati in cauzione sono espropriati per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, la stessa Direzione Generale del Tesoro provvede, in quanto occorra, e se trattisi di espropriazione totale, all'alienazione dei buoni emessi in sostituzione dei buoni espropriati ed al versamento in Tesoreria delle somme ricavate, con attribuzione ai competenti capitoli del bilancio dell'entrata.

Però, ove il prodotto dell'alienazione non avesse una speciale destinazione ad un determinato capitolo del bilancio o ad un impiego prestabilito, e dovesse introitarsi come entrata eventuale del Tesoro, i buoni espropriati saranno annullati senza far luogo ad emissione di buoni in sostituzione, imputandone l'importo nella somma da rimborsarsi in seguito al prossimo sorteggio.

La somma corrispondente dovrà figurare nel bilancio dell'entrata fra i proventi eventuali.

Qualora i buoni non possano alienarsi, per difetto di domande, ovvero si tratti dell'espropriazione parziale di un solo buono, le somme corrispondenti saranno anticipate dal Tesoro, e, senza far luogo all'emissione dei nuovi buoni, che, se già creati, saranno annullati, ne sarà imputato l'importo nella somma da rimborsarsi in seguito al prossimo sorteggio.

CAPO VI.

Anticipazioni - Depositi delle Compagnie di assicurazione - Investimenti da parte di Amministrazioni speciali ed Enti morali

Art. 45.

Gl'Istituti di emissione possono investire nei nuovi buoni tutte le somme che abbiano, per legge, facoltà di impiegare in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, inclusi i buoni del Tesoro ordinari, senza altro limite che quello esistente per questi stessi impieghi.

Gl'Istituti di emissione possono fare anticipazioni sui detti buoni nei limiti di misura e di tempo indicati nell'articolo 31 del testo unico della legge bancaria 9 ottobre 1900, n. 373, in relazione ai buoni a lunga scadenza creati con la legge 7 aprile 1892 n. 111

Art. 46.

Le Compagnie d'assicurazione sulla vita, italiane ed estere, possono impiegare nei nuovi buoni quella parte dei premî annualmente riscossi che, in virtù delle disposizioni vigenti, debbano impiegare in titoli pubblici, da consegnarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, alla quale saranno pure consegnati i buoni, a garanzia degli assicurati.

Art. 47.

Gl'interessi dei buoni del Tesoro, a lunga scadenza depositati dalle Compagnie di assicurazione sulla vita, giusta l'articolo precedente, sono riscossi alla loro scadenza a cura dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ed impiegati nell'acquisto o di altri buoni della stessa specie, oppure di titoli del debito pubblico, nei modi stabiliti dall'articolo 55 e seguenti del Regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio.

Allorchè i buoni siano stati sorteggiati e divenuti rimborsabili, i rappresentanti delle Società intestatarie dei depositi dovranno sostituirli con altri buoni della stessa specie, ovvero mediante titoli del debito pubblico, per un capitale effettivo non minore di quello divenuto esigibile. In difetto, i rappresentanti delle dette Società dovranno munire i buoni rimborsabili di *girata all'ordine* della Cassa dei depositi e prestiti, che riscuoterà il capitale e ne curerà il reimpiego come per l'importo derivante dagli interessi.

Art. 48.

La Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, l'Amministrazione del Fondo pel culto, l'Amministrazione della massa guardie di Finanza, le Opere pie, gli Istituti di beneficenza, le Casse di risparmio, ed in genere ogni Corpo od Ente morale che, per disposizioni di leggi, decreti e Regolamenti, siano tenuti o autorizzati ad impiegare i loro fondi disponibili in titoli del debito pubblico, possono a questi sostituire i nuovi buoni a lunga scadenza, tanto per gli investimenti già esistenti, quanto per quelli che dovranno ulteriormente operarsi.

Art. 49.

Nelle cauzioni prestate nell'interesse dello Stato, comprese quelle per l'appalto delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, la sostituzione di buoni del Tesoro alla rendita consolidata ha luogo calcolando i buoni secondo il loro importo e la rendita secondo il valore capitale pel quale fu ammessa per cauzione.

L'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti e quella del debito pubblico procederanno allo svincolo della rendita depositata o annotata di vincolo per cauzione sull'esibizione della polizza di deposito dei buoni dati in cauzione, o dei buoni stessi annotati di vincolo, e sulla dichiarazione della Direzione Generale del Tesoro, che i buoni sono destinati alla sostituzione della rendita da svincolarsi.

CAPO VII.

Smarrimento - Sottrazione e distruzione

Art. 50.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei buoni, la parte interessata, per ottenerne altri in sostituzione, deve produrre istanza alla Direzione Generale del Tesoro, indicando tutti gli estremi dei buoni distrutti, smarriti o sottratti.

L'Amministrazione, riconosciuta la regolarità della richiesta, provvede alle pubblicazioni stabilite dall'articolo 589 del Regolamento di contabilità generale.

Trascorsi i termini, e adempiuto alle formalità di cui al successivo articolo 590, ove nulla osti, emetterà nuovi buoni, previo annullamento delle contromatrici, da unirsi alle rispettive matrici dei buoni vecchi.

I nuovi buoni porteranno l'indicazione della data e del numero di quelli da cui derivino e del fatto che ha dato luogo alla nuova emissione.

Art. 51.

Le cedole degli interessi semestrali non scaduti vengono comprese nei nuovi buoni se la parte interessata presti una corrispondente cauzione, da restituirsi quando il Tesoro, in seguito ai riscontri e discarichi di contabilità, abbia accertato che le cedole trascorso il quinquennio della prescrizione, non siano state pagate due volte.

In difetto della cauzione, i buoni si rilasciano senza cedole, salvo alla parte di chiedere ed ottenere il pagamento del corrispondente importo alla scadenza dei termini, e dopo gli accertamenti preaccennati, per effetto dei quali le cedole non risultino riscosse.

Il rilascio dei nuovi buoni non pregiudica nei rapporti privati le eventuali ragioni di diritto verso chi li abbia ottenuti.

Art. 52.

Nel caso di smarrimento o distruzione del titolo provvisorio, di cui all'articolo 9, e della contromatrice del buono, si provvede a senso dell'articolo 596 del Regolamento di contabilità generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Numero 79 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 30 dicembre 1894, 24 marzo 1895 e 22 gennaio 1899 coi quali furono istituiti degli assegni vitalizi da conferire annualmente ai maestri in attività di servizio fra i più benemeriti delle pubbliche Scuole elementari del Regno;

Veduto il Regolamento approvato col R. decreto 6 giugno 1895;

Ritenuto giusto estendere il benefizio degli assegni vitalizi anche ai direttori e alle direttrici didattiche senza insegnamento, assunti a questo ufficio dopo di aver dato la loro opera nelle Scuole elementari, e provveduti di stipendì pari o di poco superiori a quelli minimi legali conceduti ai maestri elementari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretaro di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti due assegni di benemerenza, di lire trecento ciascuno, da concedere annualmente uno ai direttori e l'altro alle direttrici didattiche che prestano servizio da trentacinque anni almeno, che non hanno obbligo d'insegnamento e sono provveduti di uno stipendio non superiore a lire millecinquecento all'anno.

Art. 2.

Gli altri titoli e le norme pel conferimento di questi due nuovi assegni, saranno conformi a quelli stabiliti dal Regolamento approvato col R. decreto 6 giugno 1895.

Art. 3.

La spesa annuale di lire 600 (seicento) sarà sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale vi provvederà con la somma iscritta nel bilancio di questo esercizio al capitolo 92, e con quelle dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi, destinata a sostenere le spese di retribuzione a titolo di incoraggiamento agli insegnanti elementari distinti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **80** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una speciale medaglia d'oro, che sarà conferita a maestri i quali abbiano lodevolmente compiuti quarant'anni di non interrotto servizio nelle pubbliche Scuole elementari maschili e femminili.

Art. 2.

La medaglia, del diametro di quattro centimetri, avrà da un lato la Nostra Effige e dall'altro, con l'indicazione del nome e cognome del premiato, la leggenda: *Per otto lustri d'insegnamento elementare;* si porterà dalla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro di seta dai colori nazionali e della larghezza di trentasei millimetri.

Art. 3.

Sul capitolo 92 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione potrà accordare una speciale rimunerazione ai maestri in attività di servizio che abbiano conseguita la medaglia d'oro per gli VIII lustri d'insegnamento elementare e purchè non siano già provvisti delle pensioni di merito istituite col R. decreto 30 dicembre 1894.

I Consigli scolastici provinciali ne designeranno i nomi negli elenchi annuali delle proposte per i maestri benemeriti.

Art. 4.

Coloro che sono in grado di aspirare al conseguimento della medaglia, dovranno indirizzare al R. Provveditore agli studî della Provincia ove risiedono, la domanda in carta semplice, producendo i titoli giustificativi della durata e del merito del servizio prestato.

Art. 5.

La concessione sarà fatta, con Nostro decreto, su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e la medaglia sarà consegnata personalmente al decorato dal R. Provveditore agli studî, il quale compilerà verbale di consegna in doppio esemplare, da conservarsi l'uno presso l'Ufficio scolastico della Provincia e l'altro presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **81** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1901, n. 275, che autorizza la concessione in godimento gratuito, a tempo indeterminato, di alcuni locali demaniali al Museo artistico industriale di Napoli;

Ritenuto che nella sanzione e pubblicazione della detta legge è incorso errore, perchè vi sono state comprese le parole *si.... che straordinario,* le quali figuravano nel relativo disegno, mentre il Parlamento le aveva eliminate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, d'accordo coi Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al testo attuale dell'unico articolo della legge 27 giugno 1901, n. 275, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Museo artistico industriale di Napoli, finchè abbia vita l'Istituto, il godimento dei locali del fabbricato demaniale detto della Solitaria, già ad uso di Osservatorio della R. Marina, e di alcuni piccoli ambienti annessi al giardino del Palazzo Salerno e già in uso del Comando del Corpo d'Armata di Napoli.

« La relativa convenzione conterrà, oltre l'obbligo nel concessionario di tutte le riparazioni ordinarie e delle imposte, quelle altre condizioni che il Governo del Re giudicherà opportune, in relazione alla natura, agli scopi ed ai limiti della concessione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
G. BACCELLI.
N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 82 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1897, n. 5002 (serie 2ª), e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), e le leggi 30 giugno 1889, n. 6183, 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 168, che regolano la concessione di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica dello Stato e la loro costruzione ed esercizio;

Sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il Comitato Superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *interim* dei Lavori Pubblici e del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il giorno 17 febbraio 1902 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il sig. Ruggero Dollfus di Alberto, a nome e per conto della Società anonima per la ferrovia Verona-Caprino (Garda) per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a vapore a sezione normale fra Offi e Garda per Bardolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilla:* COCCO-ORTU.

N. 15 di repertorio.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia economica a vapore, a sezione normale, da Affi a Garda per Bardolino

Fra le Loro Eccellenze il Conte Girolamo Giusso, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il Commendatore Ernesto Di Broglio, Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor dottor Ruggero Dollfus di Alberto, quale rappresentante della Società Anonima per la ferrovia Verona-Caprino (Garda), come dal verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione di detta Società in data 14 febbraio 1902, e dal mandato speciale del 14 febbraio 1902, allegato alla presente il 1° in copia autentica ed il 2° in originale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda al Comitato promotore della ferrovia Affi-Garda e per esso alla Società Anonima per la ferrovia Verona-Caprino (Garda) con sede in Milano, la costruzione e l'esercizio di una ferrovia economica a vapore a sezione normale, che il Comitato, e per esso la Società predetta, si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e da quelle 24 luglio 1887, n. 4785, 30 gennaio 1889, n. 6183, 27 dicembre 1896, n. 169, nonchè dei Regolamenti dalle medesime derivanti, già emanate e delle condizioni della presente Convenzione e del capitolato relativo ad esso allegato.

Art. 2.

Emanato il decreto Reale di approvazione della presente Convenzione, dovrà il concessionario, entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di L. 4,100 di rendita 5 0[0, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale in cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di L. 65,700 di cui L. 3,260 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento e per L. 500 in numerario come risulta dalla quietanza n. 22 rilasciata il 13 luglio 1901 dalla Tesoreria provinciale di Milano da convertirsi in polizza regolare di deposito cauzionale.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'articolo 2, s' intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora e di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato, per la costruzione e l'esercizio di questa linea assume di pagare per un periodo di anni 70 il sussidio annuo di L. 4,000 a chilometro per tutta l'estesa della linea a partire dallo scambio estremo di uscita nella stazione di Affi della ferrovia Verona-Caprino, fino all'estremo del binario di corsa principale in stazione di Garda esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferrovie e tramvie in esercizio, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea regolarmente autorizzato.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio per i tratti non esercitati non verrà corrisposto.

Art. 6.

Per gli effetti dell'articolo 285 della legge sui lavori pubblici, resta stabilito che ogni qualvolta dai conti del concessionario che dovranno essere presentati al Governo alla fine di ogni esercizio per i debiti riscontri, risulti che l'annuo prodotto netto della ferrovia ecceda, fra interessi e dividendo, il 6 0[0, il Governo parteciperà negli utili per la metà del sovrappiù, ferme restando tutte le altre disposizioni dell'articolo sopra citato.

Per l'applicazione di questo articolo, la contabilità dell'esercizio della linea di cui trattasi nella presente Convenzione dovrà essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gerita dal concessionario o da chi per esso, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie o tramvie.

Il sistema di contabilità che vorrà il concessionario adottare, finchè non sia stabilito con Regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all'approvazione del Governo, il quale ha diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie e di giudicare inappellabilmente in merito, sentito il concessionario.

Il concessionario, per gli effetti della presente Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, presso il direttore della Banca di Credito Italiano.

Art. 7.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma quest'oggi 17 del mese di febbraio dell'anno millenovecentodue.

Il Ministro del Tesoro ERNESTO DI BROGLIO. *Il Ministro dei Lavori Pubblici* GIROLAMO GIUSSO.

Ruggero Dollfus.
Ing. *Vittorio Camis*, testimonio.
Cesare Sullam, testimonio.
Avv. *Giovanni Dominedò*, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per copia conforme ad uso interno amministrativo:

Il segretario
GIOVANNI DOMINEDÒ.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. LXIV (Dato a Roma, il 13 marzo 1902), col quale è data facoltà al Comune di Pontedera di applicare, nell'anno 1902, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 450 (quattrocentocinquanta).

» LXV (Dato a Roma, il 13 marzo 1902), col quale la domanda prodotta dal Comune di Guastalla, per essere autorizzato ad applicare, nell'anno 1902 e nei successivi, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 160, è respinta.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 20 marzo 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Acquanegra sul Chiese (Mantova).*

SIRE!

Appena entrato in funzioni, il R. Commissario di Acquanegra sul Chiese si diede pensiero di raccogliere, riassumere e documentare i fatti implicanti la responsabilità dei cessati amministratori. Si accinse quindi ad accertare la situazione finanziaria del Comune al 31 dicembre 1901, e constatò un disavanzo di oltre lire novemila, dovuto ad eccedenza di pagamenti e di impegni, taluni dei quali illegalmente contratti o dipendenti da liti in cui l'Amministrazione rimase soccombente. Per assodare tale stato di cose e studiarne e proporne i rimedî, occorse non breve tempo. Oltre di ciò da poco è terminata la revisione delle liste elettorali, e la Commissione provinciale dovrà risolvere numerosi ricorsi contro denegate nuove iscrizioni da parte della Commissione comunale, emanazione del disciolto Consiglio.

Non fu perciò possibile iniziare il riordinamento dell'archivio, riordinamento che richiede lungo e paziente lavoro; ed è altresì necessario compilare gl'inventarî, sistemare il servizio anagrafico, e soprattutto procedere alla formazione delle matricole delle tasse, che per l'addietro non si faceva.

Ritengo pertanto indispensabile sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese, in provincia di Mantova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acquanegra sul Chiese è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreti Ministeriali del 2 gennaio 1902, registrati alla Corte dei conti il giorno 25 stesso mese ed anno:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 7000, dal 1° dicembre 1901, i signori:

Godi cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Milano.
De Caroli cav. Giovanni, id. id. di Firenze.
Nicora cav. Girolamo, id. id. di Milano.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 7000, dal 1° gennaio 1902, i signori:

Fania cav. Domenicantonio, consigliere della Corte d'appello di Napoli.
Marchisio cav. Giovanni, presidente del tribunale civile e penale di Novara.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 6000, dal 1° dicembre 1901, i signori:

Sessa Pietro, consigliere della Corte d'appello di Cagliari.
Rotondo cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Messina.
Crimi Antonino, consigliere della Corte d'appello di Palermo.
Collu Sanna Giovanni Agostino, id. id. di Cagliari.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 6000, dal 1° gennaio 1902, i signori:

Benaglia Luigi, consigliere della Corte d'appello di Genova.
Panizzoni cav. Virginio, id. id. di Venezia.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 7000, dal 1° dicembre 1901, il signor:

Pertusio cav. Vittorio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 7000, dal 1° gennaio 1902, il signor:

D'Agostino cav. Enrico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 6000, dal 1° dicembre 1901, i signori:

Polito De Rosa cav. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Savona.
Merelli cav. Pietro, id. id. di Alessandria.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 6000, dal 1° gennaio 1902, il signor:

Piola cav. Enrico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Torino.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 3900, dal 1° dicembre 1901, i signori:

Dal Pian Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Venezia.
Baccini Diomede, giudice del tribunale civile e penale di Genova.

Nuccio Grillo Salvatore, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo.
Goggioli Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Udine.
Verdi Clodomiro, id. id. di Perugia.
De Notaristefano Ferdinando, id. id. di Napoli.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 3900, dal 1° gennaio 1902, i signori:

De Rogatis Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Salerno.
Tortore Stefano, id. id. di Genova.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1902:

De Napoli Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Chieti, temporaneamente applicato alla R. procura del tribunale di Teramo, è richiamato al tribunale civile e penale di Chieti dal 1° febbraio 1902.

Con RR. decreti del 30 gennaio 1902:

Palmieri cav. Giovanni, presidente del tribunale civile e penale di Teramo, è nominato, a sua domanda, consigliere della Corte d'appello di Firenze.

Mosca cav. Carlo, procuratore del Re in aspettativa per infermità a tutto gennaio 1902, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per due mesi dal 1° febbraio 1902 coll'assegno in ragione della metà dello stipendio.

D'Onofrio Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Bari, è tramutato ad Ascoli Piceno, a sua domanda, lasciandosi vacante un posto presso il tribunale di Bari per l'aspettativa del giudice Cavoli Domenico.

Custorone Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è tramutato a Napoli, a sua domanda.

Pansini Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Trani, dove non ha ancora assunto le funzioni, è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di giudice presso il tribunale civile e penale di Salerno.

Forgione Giulio, giudice del tribunale civile e penale di Melfi, è tramutato a Trani, col suo consenso.

Campitelli Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Portoferraio, è tramutato a Melfi, a sua domanda.

Banti Leopoldo, giudice del tribunale civile e penale di Volterra, coll'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Portoferraio cessando dal detto incarico.

Beneforti Ugolino, giudice del tribunale civile e penale di Ariano, è tramutato a Volterra, col suo consenso.

Toro Erminio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato a Napoli.

Casulli Francesco, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Lecce, è tramutato alla R. procura del tribunale civile e penale di Trani.

Membola Giacinto, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Trani, è tramutato alla R. procura del tribunale di Lecce.

Tirinanzi-De Medici Antonio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Bergamo, temporaneamente applicato alla R. procura del tribunale di Breno, è temporaneamente destinato al tribunale civile e penale di Mantova, dal 1° febbraio 1902.

Piro Beniamino, pretore del mandamento di Orsara di Puglia, in aspettativa per causa d'infermità dal 10 agosto 1901, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 30 dicembre 1901, presso lo stesso mandamento di Orsara di Puglia.

Torrero Alberto, pretore già titolare del mandamento di Ponzone, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 15 gennaio 1902, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un altro anno, dal 16 gennaio 1902, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Ferla.

Dionisiotti Emilio Eugenio, pretore del mandamento di San Damiano Macra, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per mesi sei, dal 1° febbraio 1902, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di San Damiano Macra.

Del Pizzo Salvatore, pretore del mandamento di Rotondella, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa d'infermità, per tre mesi, dal 14 gennaio 1902, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Rotondella.

Dato Giuseppe, uditore in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Sommatino, con la mensile indennità di lire 100, è tramutato nella stessa qualità al mandamento di Santa Caterina Villarmosa, continuando a percepire la detta indennità.

Pace Ignazio, uditore in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Santa Caterina Villarmosa, con la mensile indennità di lire 100, è tramutato nella stessa qualità al mandamento di Sommatino, continuando a percepire la detta indennità.

Mioni Nereo, uditore addetto alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Venezia, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Asiago, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cappellani Giuseppe, uditore addetto alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Rammacca, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Fazio Vincenzo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Bari, è tramutato al mandamento di Rotondella, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Stolfi Nicola, uditore addetto alla procura generale della Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Filadelfia, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Vacchino Enrico, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Torino, è tramutato al mandamento di Sampeyre, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Leoni Emilio, uditore addetto al tribunale civile e penale di Lecce, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Torricella Peligna, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Marciante Giuseppe, uditore addetto al tribunale civile e penale di Palermo, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento di Aidone, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Babboni Ranieri, uditore addetto alla R. procura del tribunale civile e penale di Pisa, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Bedonia, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Dolfini Vittorio, uditore addetto alla R. procura del tribunale civile e penale di Milano, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Collagna, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cervone Domenico, uditore addetto al tribunale civile e penale di Lanciano, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Borgocollefegato, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Bessone Alfredo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 7° mandamento di Torino, è destinato in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Faenza, con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

(Continua).

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 18 corrente in Massignano, provincia di Ascoli Piceno, ed il successivo giorno 19 in Ponte Caffaro, provincia di Brescia, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 24 marzo 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: NN. 997,101 e 997,102 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 375 ciascuna, al nome di *Bersano Marietta-Maddalena* fu Pietro, vedova di Collomb Antonio, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Marietta-Bersana Maria-Maddalena* fu Pietro, ecc. (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la vendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,253,962 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di *D'Ajello Maria* fu Bartolomeo, nubile, domiciliata in Piano di Sorrento (Napoli), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Ajello Maria-Anna* fu Bartolomeo, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,203,172 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 700, al nome di De Vito *Saverio* fu Lodovico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Vito *Francesco Saverio* fu Lodovico, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

La signora Amalia Cattaneo fu Giovanni, maritata a Bernasconi Luigi, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta N. 14878, rilasciatale il 9 dicembre 1901 dalla Banca d'Italia, sede di Milano, all'atto del deposito, per il cambio, di n. 5 cartelle del Consolidato 5 0[0, sprovviste di cedole, per l'annua rendita complessiva di L. 25.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, a' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si consegneranno i nuovi titoli alla detta signora Amalia Cattaneo, senza ritiro della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Pietrasanta Riccardo fu Giovanni ha denunciato lo smarrimento della ricevuta N. 2889 ordinale, N. 37001 di protocollo e N. 39701 di posizione, stata a lui rilasciata dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, in data 1° febbraio 1902, in seguito alla presentazione di un certificato del Consolidato 5 0[0, con godimento dal 1° gennaio 1902, della rendita di L. 100.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Pietrasanta Riccardo il nuovo titolo di rendita stato emesso in sostituzione di quello suindicato, senza obbligo della restituzione della ricevuta suddetta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 marzo, in lire 102,20.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

26 marzo 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,52 7/8	100,52 7/8
	4 1/2 % *netto*	110,86 7/8	109,74 3/8
	4 % *netto*	102,25 7/8	100,25 7/8
	3 % *lordo*	67,66 5/8	66,46 5/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra, 25 marzo:

Nei circoli ufficiosi si ritiene per sicuro che i Transwaliani si sieno recati nell'Orange per vedere Steijn e Dewet, con l'intenzione di persuaderli alla resa prima che si apra l'aspra campagna invernale.

L'opinione pubblica si mostra vivamente impressionata, tuttavia rimane alquanto scettica, ricordando gli altri otto tentativi di pace che fallirono. La Borsa, invece, accolse la notizia fiduciosamente, cosicchè si ebbero notevoli rialzi sui titoli sud-africani.

Secondo alcuni corrispondenti, un armistizio sarebbe già incominciato. I comandanti boeri Botha, Delarey e Dewet avrebbero acconsentito a sospendere le operazioni fino al ritorno dei delegati transwaliani; tuttavia si presta poca fede a queste notizie, perchè lord Kitchener, mandando al Governo inglese il suo rapporto settimanale, parla delle operazioni delle colonne inglesi, senza accennare ad alcuna sospensione. D'altra parte sembra verosimile che lord Kitchener abbia sospeso i movimenti contro Dewet, dopo aver permesso ai Transwaliani di andarlo a cercare.

Si ritiene che il risultato del convegno lo si conoscerà soltanto fra qualche giorno.

I circoli boeri dell'Olanda si mostrano alquanto sorpresi delle notizie, dichiarando di ignorare le intenzioni dei capi combattenti. Secondo la frazione intransigente, il convegno nell'Orange avrebbe soltanto lo scopo di concertarsi circa la situazione generale, senza discutere delle proposte di resa. Altri invece sperano che l'Inghilterra voglia mostrarsi remissiva.

* * *

I giornali di Berlino osservano che nel dispaccio inglese ufficiale che annunzia il viaggio di Schalkburger e compagni a Pretoria, si usa, per la prima volta, il termine « Governo del Transwaal ». Finora a Londra si era sempre evitato ogni forma che ammettesse l'esistenza di uno Stato nel Transwaal.

* * *

Si telegrafa da Pechino all'*Agenzia Reuter* che la dichiarazione franco-russa, concernente la convenzione anglo-giapponese, fu relativamente poco discussa in quei circoli diplomatici ed indigeni. Nel complesso la si considera favorevole al mantenimento della pace.

La stampa chinese, però, rileva espressamente l'umiliazione inflitta alla China, che viene considerata dalle Potenze come incapace di tutelare i propri interessi e viene messa allo stesso livello della Corea.

* * *

Il *Daily Chronicle* ha da Washington, che la Russia e la Francia avevano invitato il Governo americano a precisare il suo atteggiamento di fronte alle alleanze franco-russa ed anglo-giapponese in relazione alla questione dell'Estremo Oriente. Il Governo degli Stati-Uniti dichiarò che esso approva tutto quanto è contenuto nei programmi delle due alleanze, essendo anch'esso convinto della necessità del mantenimento dello *statu quo* e dell'integrità della China, nonchè dell'applicazione del principio della *porta aperta*.

* * *

Il *Daily Express* di Londra annunziò in questi giorni di aver saputo, da fonte bene informata, che tra la Germania e l'Austria-Ungheria è stata già conclusa, oppure pendono trattative per concludere una convenzione speciale con scopi determinati.

Il miglioramento dei rapporti tra la Francia e l'Italia, dice l'*Express*, avrebbe talmente indebolito la Triplice che l'Imperatore Guglielmo avrebbe cercato di concludere, in compenso, un'alleanza più stretta e più sicura con l'Austria-Ungheria. L'accordo speciale austro-tedesco entrerebbe in vigore soltanto nel caso che la Francia e la Russia dichiarassero contemporaneamente la guerra alla Germania, oppure se la Russia tentasse di danneggiare od indebolire la posizione della Germania in China.

Le *Neueste Nachrichten*, di Berlino, dichiarano però che questa notizia è una frottola e che, come è noto, l'eventualità di un attacco combinato della Francia e della Russia contro la Germania è già previsto nel trattato d'alleanza austro-tedesco del 1879.

* * *

L'*Agenzia Reuter*, di Londra, annunzia che incominceranno prossimamente i lavori per la determinazione del confine anglo-germanico all'occidente del Lago Vittoria in Africa. Nella Commissione incaricata di questo lavoro, l'Inghilterra sarà rappresentata dal maggiore Dehne Ratcliffe che ultimamente era in funzione nelle provincie del Nilo superiore. Dehne Ratcliffe sarà assistito dal maggiore Bright che, da ultimo, era secondo comandante della spedizione incaricato di regolare il confine anglo-abissino. Non sono noti ancora i commissari che nominerà la Germania.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali

Adunanza del 23 marzo 1902

Presiede il socio prof. A. COSSA, *presidente dell'Accademia.*

Il segretario legge la lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, accompagnante gli estratti del R. decreto 23 febbraio che approva la nomina dei professori Giacinto Morera e Guido Grassi a soci nazionali residenti dell'Accademia, e comunica una lettera di ringraziamento del prof. Morera.

Il presidente dà il benvenuto ai nuovi soci, al quale essi rispondono ringraziando il presidente ed i colleghi di averli eletti ed accolti benevolmente.

Il segretario comunica una lettera del socio non residente Volterra, con la quale questi prega di sostituirgli altro socio nella Commissione del premio « Galileo Ferraris », bandito dal Comitato esecutivo dell'Esposizione generale del 1898, non potendo egli attendere ai lavori della Commissione, dopo aver trasferito la propria dimora in Roma.

Il socio Grassi viene delegato a sostituire il socio Volterra.

Il socio Naccari presenta, per l'inserzione nel volume delle *Memorie*, un lavoro del dott. Antonio Garbasso, intitolato « Sulle correnti di scarica dei condensatori secondo due circuiti derivati ». Il presidente nomina una Commissione con incarico di riferire sul medesimo.

Si accoglie per l'inserzione negli *Atti* la nota del dott. Valentino Grandis « Sulle proprietà elettriche dei nervi in rapporto alla loro funzione », presentata dal socio Mosso.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre, nel pomeriggio di ieri, fecero ritorno in Roma, reduci dall'escursione all'Isola di Montecristo.

Sbarcati a Porto Santo Stefano, gli Augusti Sovrani, dopo aver ricevuto gli omaggi di quel Municipio, salirono in automobili ed entrarono in città per Porta Trionfale.

Alle tombe dei Re. — Ieri gli alunni del Convitto nazionale di Arpino, venuti in diporto a Roma, si recarono al Pantheon e deposero delle corone sulle tombe dei Re Vittorio Emanuele II ed Umberto I.

S. E. il Ministro degli Affari Esteri, on. Prinetti, accompagnato dalla sua signora e dal suo segretario giunse, ieri sera, a Venezia e prese alloggio al *Grand Hôtel.*

La festa degli alberi. — I preparativi per la festa degli alberi, che avrà luogo il 31 corrente, presso il poligono di Acqua Acetosa, procedono alacremente. Saranno piantati 15000 alberi.

S. E. il Ministro Baccelli, di concerto con le LL. EE. i Ministri dell'Istruzione e della Guerra e col Sindaco di Roma, ha dato le opportune disposizioni perchè la funzione, a cui prenderanno parte tutte le scuole e le truppe del presidio (in reparto separato quelle che frequentano le conferenze agrarie), riesca solenne.

Gli invitati avranno accesso a speciali tribune.

Congresso dei chirurghi. — Il Congresso dei chirurghi, si chiuse ieri, come era stabilito, con la lettura delle relazioni presentate dai prof. Mariani, De Gaetano, Perez, Zoppi, Schiassi, Lojaia, Tonarelli, Busacchi e Stori.

Queste terminate, il presidente, senatore D'Antona, salutò i colleghi con un discorso applauditissimo.

Il V Congresso si terrà nella primavera del 1904.

I maestri elementari a Congresso. — Alle ore 10,30 di stamane è stato inaugurato, a Bologna, il secondo Congresso dei delegati delle sezioni dell'Unione magistrale nazionale.

V'intervenne S. E. il Ministro dell'Istruzione Pubblica, on. Nasi.

Vi assistettero le Autorità e 500 rappresentanti dell'Unione.

Il sindaco di Bologna rivolse, in nome della città, un applaudito saluto ai congressisti.

Parlarono poscia, pure applauditi, il prof. Spezzani, presidente della Società bolognese degl'insegnanti, e l'on. Credaro, presidente dell'Unione magistrale.

Infine S. E. l'on. Ministro Nasi pronunziò un discorso, interrotto frequentemente ed in ultimo salutato con vivissimi e prolungati applausi.

Congresso internazionale di medicina. — Questo Congresso internazionale, che si terrà al Cairo dal 19 al 23 dicembre 1902, ha per iscopo lo studio delle malattie che si notano più frequentemente nei paesi caldi.

Il Governo egiziano ha invitati tutti gli Stati a farsi rappresentare. Il Comitato ordinatore, da sua parte, ha invitati tutti i medici ai quali possono interessare le questioni che formano oggetto nel Congresso stesso, a collaborare a questo importantissimo lavoro scientifico.

I congressisti e le loro famiglie potranno godere delle seguenti facilitazioni:

Riduzione del 35 al 50 0[0 sui prezzi delle principali Compagnie di navigazione che fanno servizio per l'Egitto;

Riduzione del 50 0[0 sulle tariffe delle ferrovie egiziane;

Riduzione del 25 0[0 in tutti i grandi alberghi del Cairo.

Ai membri del Congresso saranno inviate delle carte speciali che accordano le sopraindicate facilitazioni alle signore.

In onore dei congressisti e delle loro famiglie verranno organizzate feste, ricevimenti ed escursioni.

Il Congresso gode dell'alto patronato di S. A. il Kedive.

Concorso artistico.— Ieri, a Firenze, venne aperta al pubblico l'Esposizione dei lavori inviati per il concorso indetto dal sig. cav. Vittorio Alinari per un quadro rappresentante un soggetto tolto dalla vita della Vergine od una scena di famiglia. Numerose sono le opere inviate, di cui la maggior parte accompagnate da studî, pure pregevoli.

Gli incassi delle entrate all'Esposizione sono devoluti alla beneficenza.

Marina militare. — Con la data che sarà stabilita dal comando in capo del 1° dipartimento marittimo, passerà in disponibilità a Spezia la R. nave *Curtatone*, col seguente stato maggiore:

Tenente di vascello Milanesi Guido, responsabile — Capo macchinista di 2ª classe Pescetto Giacomo — Commissario di 2ª classe Delle Piane Attilio.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Domenico Balduino*, della N. G. I., da Suez proseguì per Aden, il piroscafo *Sicilia*, anche della N. G. I., giunse a New-York, ed il piroscafo *Savoia*, della Veloce, partì da Las Palmas per il Plata. Ieri il piroscafo *Cambroman*, della D. L., da Gibilterra proseguì per Boston, ed il piroscafo *Etruria*, della Veloce, partì da Teneriffa per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 26. — Le Cortes sono convocate pel 3 aprile.

Il Governo sosterrà la candidatura di Vega de Armijo alla presidenza della Camera.

COSTANTINOPOLI, 26. — Nell'ultima settimana vi furono a Medina 11 decessi di colera, a La Mecca 523 ed a Gedda 17.

Il totale dei morti dal principio dell'epidemia ascende a 1129.

LONDRA, 26. — Un dispaccio del generale lord Kitchener da Pretoria, in data di ieri, annunzia che le colonne montate iniziarono, la sera del 23 corrente, un movimento combinato contro Delarey.

Il resultato completo dell'operazione non è ancora conosciuto. Le colonne Kolewitch e Walter Kitchener si impadronirono di tre cannoni e di molte provvigioni e fecero 98 prigionieri.

TOLONE, 26. — La divisione navale austro-ungarica, composta delle navi *Monarch*, *Wien*, *Budapest*, è giunta oggi ed ha scambiato coi forti le salve d'uso.

Il comandante della divisione navale, vice-ammiraglio Rippert, ha ricevuto le Autorità mirittime.

PARIGI, 26. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, completamente ristabilito in salute, assiste alla seduta.

Al suo ingresso nell'aula, Waldeck-Rousseau è stato salutato dagli applausi di tutta la Sinistra. Molti deputati si sono recati al banco ministeriale a felicitarlo.

CAPE-TOWN, 26. — È morto sir Cecil Rhodes.

LONDRA, 26. — La Camera dei comuni si è aggiornata al 7 maggio.

LONDRA, 26. — Un altro dispaccio del generale lord Kitchener annunzia che egli ricevette tutti i rapporti relativi alle operazioni militari contro Delarey.

Il numero dei Boeri fatti prigionieri è di 135.

BRUXELLES, 26. — Secondo un dispaccio dall'Aja al *Soir*, il Ministro olandese Kuyper informò il Gabinetto inglese di avere certo dell'approvazione del Re e del Governo britannico, per mezzo di lord Kitchener, prevenuto Schalkburger e Stejin che faciliterebbe una loro intervista, se desiderassero deliberare relativamente alle pratiche iniziate qualche tempo fa dallo stesso Kuyper per ristabilire la pace nell'Africa del Sud.

Gli amici di Kuyper sono molto ottimisti.

CALAIS, 26. — La Regina Alessandra d'Inghilterra è arrivata con un piroscafo speciale ed è ripartita con un treno pure speciale.

MALTA, 26. — Nell'odierna seduta del Consiglio amministrativo, il segretario del Governo ha annunciato le modificazioni introdotte nell'insegnamento delle scuole primarie.

Fu indi approvato il bilancio del corrente esercizio, ad eccezione del bilancio delle scuole.

La situazione politica è più tranquilla.

BRUXELLES, 26. — A Gand grande numero di operai fece una dimostrazione. La polizia intervenne; ne seguì un tafferuglio, in cui parecchi rimasero feriti.

PARIGI, 27. — Il generale russo Ponzyrewski è arrivato ieri. Egli conferirà oggi col comandante dello stato maggiore, generale Pendezec.

LISBONA, 27. — Il Patriarca cardinale Sebastiano Netto è stato fischiato a Santarem. La folla gli fece una dimostrazione ostile gridando: *Morte ai Gesuiti*. Il Patriarca dovette ritirarsi.

LONDRA, 27. — I giornali esprimono rammarico per la morte di sir Cecil Rhodes, del quale rilevano la colossale opera compiuta nell'Africa, che avrebbe voluto trasformare in un immenso impero inglese.

LONDRA, 27. — L'esercito inglese verrà prossimamente dotato del nuovo fucile modello Enfield perfezionato.

MADRID, 27. — Gli operai addetti alla ferrovia Baeza-Almeria si sono posti in isciopero, reclamando un aumento di salario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 marzo 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 757,2.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 66.

Vento a mezzodì . . . . SW moderato.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 16°,0 / Minimo 9°,9.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 26 marzo 1902.

In Europa: pressione massima sulla Spagna, Madrid 769, minima sul Baltico, Stettino 749.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito quasi ovunque fino a 6 mm in Sicilia; temperatura diminuita in val Padana, aumentata altrove; pioggie in Toscana, poche pioggiarelle al S penisola e nell'alto Veneto; venti forti, intorno a ponente.

Stamane: cielo vario sul versante meridionale Adriatico, in Piemonte ed isole; nuvoloso altrove con alcune pioggie in Toscana, ancora venti moderati intorno a ponente; medio Tirreno agitato.

Barometro: minimo a 759 in Piemonte e Liguria; massimo a 764 in Calabria e Sicilia.

Probabilità: ancora venti intorno a ponente, forti in Sardegna, deboli o moderati sulla penisola ed in Sicilia; cielo vario al S, nuvoloso altrove con qualche pioggia; Tirreno mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 26 marzo 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	15 2	9 0
Genova	coperto	calmo	13 8	9 7
Massa Carrara	coperto	mosso	12 0	8 0
Cuneo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 3	3 4
Torino	sereno	—	11 2	4 0
Alessandria	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 3	3 2
Novara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 0	11 7
Domodossola	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 1	1 0
Pavia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	9 4	0 7
Milano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	12 5	3 0
Sondrio	$^{1}/_{4}$ coperto	—	9 1	2 8
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	7 6	4 0
Brescia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 8	3 1
Cremona	coperto	—	11 6	3 9
Mantova	nebbioso	—	12 8	3 6
Verona	coperto	—	12 7	3 0
Belluno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 1	1 3
Udine	coperto	—	11 4	3 6
Treviso	$^{1}/_{2}$ coperto	—	12 2	4 5
Venezia	coperto	calmo	11 3	6 0
Padova	coperto	—	12 0	5 7
Rovigo	coperto	—	21 0	4 0
Piacenza	coperto	—	11 3	3 1
Parma	coperto	—	13 2	4 9
Reggio Emilia	coperto	—	13 8	4 0
Modena	coperto	—	14 1	4 7
Ferrara	coperto	—	14 6	5 7
Bologna	coperto	—	14 0	6 6
Ravenna	coperto	—	16 2	4 6
Forlì	coperto	—	15 4	4 6
Pesaro	coperto	calmo	15 6	7 0
Ancona	coperto	calmo	17 2	9 0
Urbino	coperto	—	10 8	6 8
Macerata	coperto	—	14 0	7 1
Ascoli Piceno	coperto	—	16 0	7 0
Perugia	coperto	—	12 0	3 5
Camerino	coperto	—	11 8	6 5
Lucca	coperto	—	13 7	7 3
Pisa	coperto	—	13 0	9 9
Livorno	coperto	molto agitato	14 5	11 3
Firenze	piovoso	—	11 8	10 2
Arezzo	piovoso	—	12 1	5 8
Siena	piovoso	—	10 5	7 8
Grosseto	coperto	—	10 2	7 2
Roma	coperto	—	15 2	9 9
Teramo	coperto	—	16 2	6 8
Chieti	coperto	—	12 0	5 6
Aquila	coperto	—	10 6	5 1
Agnone	sereno	—	12 2	3 7
Foggia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 0	7 0
Bari	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	13 2	6 4
Lecce	$^{1}/_{4}$ coperto	—	11 7	6 0
Caserta	coperto	—	15 5	8 2
Napoli	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	13 8	7 7
Benevento	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 3	6 8
Avellino	coperto	—	12 8	8 1
Caggiano	coperto	—	12 4	2 4
Potenza	coperto	—	9 0	2 1
Cosenza	coperto	—	13 0	7 0
Tiriolo	piovoso	—	8 3	— 3 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	14 8	8 8
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	15 7	13 4
Palermo	sereno	calmo	16 1	11 4
Girgenti	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	—	9 0
Caltanissetta	sereno	—	14 8	4 2
Messina	coperto	legg. mosso	14 0	10 2
Catania	sereno	calmo	15 9	6 0
Siracusa	sereno	legg. mosso	16 0	10 0
Cagliari	sereno	calmo	16 2	7 0
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 6	8 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*